

**RELAZIONE DELL'ESPERTO COMUNE  
SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI  
AI SENSI DELL'ART. 2501 SEXIES DEL CODICE CIVILE**

\*\*\*\*\*

**MARCO BEAN**  
dottore commercialista  
revisore contabile

**FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
DEL CREDITO COOPERATIVO REGGIANO  
SOCIETÀ COOPERATIVA**

**nella**

**BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO  
SOCIETÀ COOPERATIVA**

via Poscolle, 11a  
33100 - Udine

tel 0432 234859  
fax 0432 1841890  
cell 335 6975022

p.iva 00523320315  
c.f. BNEMRC63S20E098G

[marcobean@delfabbroassociati.it](mailto:marcobean@delfabbroassociati.it)

## CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La **BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO - Società cooperativa**, con sede legale in Cento (FE) - Fraz. Corporeno via Statale, 39, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01402600389, Società iscritta al REA - Repertorio Economico Amministrativo al n. 164811; Società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle società cooperative – categoria BCC - al n. A112765, Società iscritta all'Albo degli Enti Creditizi presso la Banca d'Italia al n. 5352 – Cod. ABI 08509 (quale BANCA INCORPORANTE),

e

il **CREDITO COOPERATIVO REGGIANO - Società Cooperativa**, con sede legale in Viano (RE) – frazione di San Giovanni di Querciola via Prediera, 2/A, Codice Fiscale e Partita I.V.A 01197360355, Società iscritta al REA - Repertorio Economico Amministrativo al n. RE169962, Società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle società cooperative – categoria BCC - al n. A159173, Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi presso la Banca d'Italia al n. 4983 – Cod. ABI 08095 (quale BANCA INCORPORATA),

hanno proceduto a incaricare congiuntamente il sottoscritto **dott. Marco Bean**, con Studio in Udine, via Poscolle n. 11/a, c.f. BNEMRC63S20E098G, iscritto all'Ordine dei DCEC di Gorizia al n. 57 e al Registro dei revisori contabili N. 4293 GU 31bis del 21.04.1995 quale esperto comune ex art. 2501-sexies cod. civ., per redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, nell'ambito della progettata fusione per incorporazione del Credito Cooperativo Reggiano – Società cooperativa (d'ora in poi anche solo 'CC Reggiano' o 'Banca/Società incorporata') nella Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo – Società cooperativa (d'ora in poi anche solo 'Banca Centro Emilia' o 'Banca/Società incorporante').

La denominazione della Banca risultante dalla fusione rimarrà quella della incorporante.

Per la presente operazione di fusione, le Società interessate hanno inoltrato in data 14 giugno 2018 alla competente Filiale della Banca d'Italia specifica istanza di autorizzazione, per relativo Provvedimento, vincolante ai fini del perfezionamento della operazione, acquisito in data 25 settembre 2018.

**MARCO BEAN**  
dottore commercialista  
revisore contabile



## OGGETTO E NATURA DELLA RELAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*sexies*, commi 1 e 2 cod. civ., la Relazione espone:

- . i metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione del rapporto di cambio proposto;
- . i valori risultanti dall'applicazione degli stessi;
- . l'adeguatezza dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e l'importanza relativa nella determinazione del valore adottato;
- . le eventuali difficoltà di valutazione.

La Relazione sviluppa un esame dettagliato del criterio adottato per determinare il rapporto di cambio delle azioni nell'ambito dell'operazione prospettata, al fine di fornire ai soci delle società interessate alla fusione elementi utili per una consapevole decisione in sede assembleare.

Gli organi amministrativi rimangono in ogni caso sovrani nella determinazione delle condizioni e delle modalità della proposta di fusione, anche in presenza di elaborati di esperti indipendenti redatti ai sensi di legge.

Entrambe le Società sono cooperative a mutualità prevalente, a capitale variabile; esse presentano il medesimo oggetto sociale, quale l'esercizio dell'attività bancaria regolata dal D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385.

In ragione di un tanto, sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia.

Nell'esaminare la metodologia seguita dagli Amministratori della Banca Centro Emilia e del CC Reggiano emerge che non è stata effettuata una valutazione economica delle Società coinvolte nella prospettata fusione.

## DOCUMENTI UTILIZZATI ED ESAMINATI

A seguito dell'incarico conferito e per le considerazioni sopra riportate, il sottoscritto ha quindi esaminato, per le Società interessate dalla operazione, i seguenti documenti:

- istanza di autorizzazione inviata alla Banca d'Italia;
- piano industriale di fusione allegato alla istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia;
- autorizzazione della Banca d'Italia di cui al prot. n. 1105093/18 del 25 settembre 2018;
- progetto di fusione per incorporazione art. 2501-ter Codice civile e relativa relazione illustrativa degli Amministratori, per come approvato dal Cda;
- bilancio di esercizio al 31.12.2015;
- bilancio di esercizio al 31.12.2016;
- bilancio di esercizio al 31.12.2017;
- Statuto sociale;
- situazione contabile e patrimoniale al 30.06.2018, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, anche ai fini e per le previsioni di cui all'art. 2501-quater Codice civile, per relativa relazione di revisione limitata da parte del revisore legale.

## **IL PROGETTO DI FUSIONE E IL METODO DI DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO**

### *Statuto della società incorporante*

Come riportato nella bozza del progetto di fusione, allo Statuto della Banca Centro Emilia - quale società incorporante - verranno proposte alcune limitate modifiche rispetto a quello attualmente in vigore, conseguenti alla fusione.

Più nello specifico, è previsto l'inserimento di due clausole transitorie all'articolo 52 dello Statuto Sociale.

Nelle more della costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, cui aderirà la società risultante dalla fusione, continuerà ad applicarsi lo Statuto Sociale di Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, così come sopra integrato.

### *Rapporto di cambio delle azioni, nonché eventuale conguaglio in denaro*

Nella determinazione del rapporto di cambio delle azioni, gli Amministratori riportano le disposizioni contenute negli Statuti delle banche partecipanti alla fusione.

In quanto società cooperative "a mutualità prevalente", caratterizzate dall'intento mutualistico della gestione sociale, in ragione del disposto dell'art. 26, lett. b) e c) del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, nonché dell'art. 2514 cod. civ. e dell'art. 28 del D.Lgs. 285/1993, vengono ad essere evidenziate in particolare le seguenti previsioni, previste dagli Statuti citati:

. le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della Società (artt. 15 e 51);

. in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 51);

. fermo restando che il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio, è comunque vietata la distribuzione di riserve e le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale (art. 15).

A tali regole si aggiunge il particolare trattamento destinato all'utile d'esercizio, che viene ripartito per una quota non inferiore al 70% ad incremento della riserva legale, per una quota destinato ai fondi mutualistici, oltre che eventualmente destinato all'aumento del valore nominale delle azioni, assegnato ad altre riserve, distribuito ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato.

In altri termini, i Soci (o i loro aventi causa) delle Banche di Credito Cooperativo hanno diritto, nell'ipotesi di recesso, esclusione o decesso, soltanto alla restituzione del valore nominale dell'azione rivalutato ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'eventuale sovrapprezzo pagato in sede di sottoscrizione delle azioni (o della minor somma risultante in bilancio), indipendentemente dal maggior valore economico attribuibile alla Società in virtù del valore del patrimonio netto aziendale e/o di *goodwill* intrinseco nella propria attività.

Di conseguenza, tenuto conto delle richiamate disposizioni statutarie e delle considerazioni esposte, nel progetto di fusione il rapporto di cambio è stato stabilito alla pari, in base ai valori nominali delle azioni.

In ragione di un tanto, si prescinde dalla valorizzazione del rispettivo netto patrimoniale delle Banche partecipanti alla fusione.

Anche per i contenuti del progetto di fusione, oltre che del Piano industriale, si evidenzia che, alla data del 30 giugno 2018:

- . il capitale sociale della Banca Centro Emilia – incorporante – risulta pari a euro 13.692.707, diviso in n. 265.157 azioni del valore nominale di euro 51,64 ciascuna;
- . il capitale sociale del CC Reggiano – incorporata – risulta pari ad euro 30.611.489, diviso in n. 5.495.779 azioni del valore nominale di euro 5,57 ciascuna.

Il capitale sociale della Banca incorporante è pertanto costituito da azioni del valore nominale di euro 51,64 ciascuna, mentre quello della società incorporata è costituito da azioni del valore di euro 5,57.

Il capitale sociale della Banca risultante dalla fusione sarà pertanto composto in via di principio da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 51,64, soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale.

Le considerazioni esposte conducono all'applicazione del seguente rapporto di cambio:

(i) ai soci della Banca Centro Emilia - incorporante - per ogni azione posseduta del valore nominale di euro 51,64 sarà attribuita una azione del valore nominale di euro 51,64 della Banca risultante dalla fusione,

(ii) ai soci del CC Reggiano – incorporata, per ogni dieci azioni del valore nominale di euro 5,57 da essi possedute sarà assegnata una azione della Banca risultante dalla fusione, con imputazione alla riserva da sovrapprezzo del resto residuo di euro 4,06.

Nel caso di possesso di più azioni da parte di ciascun socio della Banca incorporata, in multiplo di dieci, saranno attribuite tante azioni della Banca incorporante del valore di euro 51,64 ciascuna. I resti eventualmente residui, qualora inferiori al valore nominale di una azione, saranno appostati alla riserva per sovrapprezzo azioni, per conseguente attribuzione del corrispondente apporto di ciascun Socio per relativa evidenza contabile.

Nel progetto di fusione, è stato escluso qualsiasi conguaglio in denaro a carico dei soci delle Società interessate dalla operazione.

Non sono stati altresì indicati vantaggi particolari o benefici a favore degli Amministratori.

*Modalità di assegnazione delle azioni della Società che risulta dalla fusione*

Per quanto attiene le azioni di spettanza dei soci della Società incorporata, in applicazione del rapporto di concambio illustrato al paragrafo precedente, gli Amministratori hanno evidenziato che le azioni della Banca incorporante saranno assegnate agli aventi diritto a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione e cioè dal 01 dicembre 2018.

**MARCO BEAN**  
dottore commercialista  
revisore contabile

*Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della Società incorporante*

*Data di decorrenza della operazione di fusione*

Nel progetto di fusione, gli Amministratori indicano che le operazioni della Banca incorporata saranno imputate al bilancio della Banca incorporante dal giorno 01 dicembre 2018.

Parimenti, dalla stessa data è prevista la decorrenza degli effetti giuridici civilistici e fiscali della fusione.

Si rende applicabile ai fini fiscali l'art. 172 D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 Tuir.

*Data dalla quale le azioni assegnate partecipano agli utili*

Il progetto di fusione indica al punto 5 che la partecipazione agli utili delle azioni della Società incorporante assegnate ai soci delle incorporate è stabilita a decorrere dal 01 dicembre 2018, vale a dire dalla data cui sono riferibili gli effetti della fusione e la contestuale imputazione delle operazioni delle Società incorporate al bilancio dell'incorporante.

**DATA DI RIFERIMENTO**

Le Banche interessate alla fusione hanno singolarmente redatto le proprie situazioni patrimoniali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter Codice civile, alla data del 30 giugno 2018.

Viene pertanto fissata tale data come riferimento per il presente elaborato.

La Relazione si basa sui contenuti dei documenti riportati ed elencati nello specifico paragrafo.

## **PECULIARITÀ DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

L'operazione di fusione oggetto della presente Relazione risulta connotata da specifiche peculiarità, essendo posta in essere fra soggetti aventi la stessa natura e regolamentazione giuridica.

La similarità si accentua se si tiene conto delle affinità degli Statuti sociali, conformi al c.d. Statuto tipo delle BCC/Credito Cooperativo.

Come già in precedenza riportato, il progetto di fusione e le relazioni degli Organi amministrativi evidenziano quanto previsto dagli Statuti delle Banche interessate all'operazione, nell'assumere particolare rilevanza ai fini della determinazione di cui si trattasi.

Il riferimento è alle disposizioni che, coerentemente con la normativa di settore e statutaria propria delle Banche di Credito Cooperativo, prevedono decisive limitazioni alla disponibilità del patrimonio da parte dei soci, durante e al termine della vita della società.

Il socio (o i suoi aventi causa) ha pertanto solo diritto, qualunque sia la causa di scioglimento del rapporto sociale, sia soggettiva (per recesso, esclusione o morte) che oggettiva (ad es. per liquidazione), unicamente al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo, se versato in sede di sottoscrizione delle medesime.

E' accertato quindi che il socio non ha alcun diritto alla distribuzione delle riserve o comunque di altra parte del patrimonio della Banca; così come non può disporre delle riserve neanche in caso di scioglimento della Società, in quanto, in tale ipotesi, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

Da quanto evidenziato, ne discende che le ricorrenti e diffuse metodologie e prassi valutative, atte a determinare il valore economico dell'azienda al fine di regolare i rapporti fra i soci e fra questi e la società, non sono destinate a trovare ragionevole applicazione nel caso di specie.

In altri termini, le regole giuridiche e statutarie proprie delle Banche di Credito Cooperativo assumono decisivo riflesso sul valore delle azioni; di conseguenza il rapporto di concambio delle azioni, in caso di fusione fra società di questo tipo, finisce con il seguire percorsi peculiari.

Di un tanto non può che tenersi conto da parte del sottoscritto nell'espressione del giudizio di congruità sul rapporto di cambio, sul quale è chiamato a esprimersi.

## **SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO**

La finalità del rapporto di cambio è da rinvenirsi nel fissare le modalità attraverso le quali i soci delle società partecipanti alla fusione partecipano al capitale della società risultante.

Il rapporto di cambio è funzione dei valori assegnati alle aziende partecipanti alla fusione e del numero delle azioni nel quale sono suddivisi i rispettivi capitali sociali, ovvero è il rapporto tra i valori economici unitari delle azioni di ciascuna società.

In via generale, il procedimento di determinazione è influenzato dalle valutazioni di convenienza economica comparata delle compagini sociali che, considerati i rispettivi profili di interessi all'operazione, cercheranno di massimizzare la propria utilità, nel valorizzare l'apporto del proprio complesso aziendale alla realtà risultante dalla fusione rispetto a quello dell'altra società partecipante.

I soci della società fusa o incorporata tenderanno pertanto a ricevere, a fronte delle azioni annullate a seguito dell'operazione, un numero di azioni della società incorporante o risultante dalla fusione il cui valore economico giudicano conveniente rispetto al valore delle azioni annullate e precedentemente possedute.

I soci della incorporante, diversamente, acconsentiranno all'operazione se giudicheranno l'aumento di capitale deliberato a fronte dell'operazione coerente con l'incremento stimato del valore del complesso aziendale a seguito della fusione, valorizzando in tal modo le proprie partecipazioni pur a fronte della inevitabile diluizione della partecipazione al capitale.

Gli assunti enunciati, nel discendere dalla migliore dottrina aziendalistica, trovano riscontro nell'ipotesi di società di capitali, laddove le considerazioni non possono che incentrarsi rispetto al valore economico del capitale.

Differentemente, nel caso in esame la fissata modalità di cambio alla pari trae invece origine e fondamento nella specifica disciplina propria e peculiare delle società cooperative, per come in precedenza richiamata, ispirata ai principi dell'eguaglianza dei soci, nonché dal superamento dello scopo di lucro.

Si è infatti di fronte a organizzazioni caratterizzate dai requisiti di mutualità.

La metodologia di determinazione e di quantificazione del rapporto di cambio assunta dagli Amministratori delle Banche partecipanti alla fusione può infatti essere ricondotta sostanzialmente ai seguenti due aspetti:

- (i) considerazioni di tipo normativo, che portano ad escludere la possibilità di attribuire alle azioni valori superiori a quelli espressi in termini nominali;
- (ii) valutazioni di tipo economico e patrimoniale, che portano ad escludere la valorizzazione delle predette azioni per importi inferiori a quelli risultanti in termini nominali.

Per quanto attiene il primo punto, il sottoscritto esperto non può che convenire, senza alcun dubbio o difficoltà, sulla validità degli assunti sin qui riportati, alla luce della normativa di settore e statutaria richiamata ed illustrata.

Essendo preclusa ogni possibilità da parte del socio di poter realizzare il maggior valore – rispetto al nominale - insito in ciascuna azione, ne consegue che la determinazione del valore medesimo deve ritenersi superflua, in quanto finalizzata alla individuazione di un identico rapporto di concambio, che non rivestirebbe utilità alcuna.

In altri termini, quale sia il valore economico delle società, poiché al socio compete comunque solamente il valore nominale delle azioni possedute, il sottoscritto non può che ritenere corretta l'assunzione di un rapporto di cambio facente riferimento al solo valore nominale delle azioni.

Trattandosi di una fusione tra società cooperative a mutualità prevalente, il rapporto di concambio non potrà avere riguardo ai valori economici delle rispettive società partecipanti alla operazione, in ragione della assenza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, sulle riserve (considerate indivisibili) o comunque di diritti correlati all'entità della partecipazione.

La segnalata circostanza implica che, a seguito del fissato rapporto di cambio alla pari, per i soci della società incorporata l'operazione si concreta in un trasferimento di fatto della partecipazione azionaria.

Essi parteciperanno alla compagine sociale dell'incorporante in rapporto alla partecipazione azionaria posseduta, nella stessa posizione patrimoniale e amministrativa che avevano in precedenza, che rimane nella sostanza immutata.

Il discorso è ripetibile per i soci della banca incorporante che, per i medesimi motivi, vedono a loro volta inalterata la propria posizione patrimoniale.

Qualche elemento di discrezionalità valutativa potrebbe in concreto invece introdursi rispetto al punto indicato sub (ii), in quanto derivante dalle consistenze economiche e patrimoniali delle Banche interessate.

Tuttavia, le evidenze dei valori contabili presi in considerazione consentono di superare di per sé qualsiasi potenziale elemento di difficoltà – vedasi *infra* il successivo paragrafo.

In definitiva, si tratta di dimostrare che non sussistono nell'assetto patrimoniale delle Società interessate dalla operazione effettive situazioni di perdita o di minusvalenza tali da azzerare le riserve patrimoniali o da intaccare l'entità del capitale sociale, dalla cui integrità riviene la possibilità di valorizzare al valore nominale le azioni ai fini del rapporto di cambio.

Occorre in tal senso considerare che il concambio delle azioni alla pari appare salvaguardare gli interessi patrimoniali dei soci, anche nel veder immutato il valore delle stesse nelle ipotesi di risoluzione del rapporto sociale.

Tale principio potrebbe trovare eccezione nel caso in cui il capitale sociale di una delle società partecipanti alla fusione, per effetto di perdite, risultasse superiore al patrimonio netto, con la conseguenza che i soci potrebbero avere diritto a un valore inferiore al nominale dell'azione.

Ciò anche in relazione al disposto dell'art. 2535 cod. civ., a norma del quale la liquidazione della quota o di rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie.

E' di tutta evidenza come nemmeno la descritta ipotesi possa trovare corrispondenza per la operazione oggetto della presente Relazione, dal momento che il capitale sociale delle Società partecipanti risulta di per sé inferiore al rispettivo patrimonio netto contabile - vedasi *infra* il successivo paragrafo.

*La situazione patrimoniale alla data di riferimento*

Alla data del 30 giugno 2018, le situazioni contabili della Banche interessate dalla operazione — redatte in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e nell'osservanza degli schemi e delle regole di compilazione di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262/2005 — presentano le seguenti risultanze (*dati all'unità di euro*):

<b>BANCA CENTRO EMILIA — Società cooperativa</b>	
Totale Attivo	729.108.840
Totale Passivo	671.519.449
Totale Patrimonio Netto	57.589.391
<i>Il Patrimonio Netto è così composto</i>	
Riserve da valutazione	- 372.446
Riserve	40.542.950
Sovrapprezzi di emissione	1.278.545
Capitale	13.692.707
Utile d'esercizio	2.447.635

<b>CC REGGIANO - Società cooperativa</b>	
Totale Attivo	524.614.058
Totale Passivo	493.604.162
Totale Patrimonio Netto	31.009.896
<i>Il Patrimonio Netto è così composto</i>	
Riserve da valutazione	- 1.051.059
Riserve	1.964.245
Sovrapprezzi di emissione	0
Capitale	30.611.489
Utile d'esercizio	- 514.779

Alla data di riferimento, il capitale sociale della Società incorporata e della Banca Centro Emilia incorporante risultano corrispondenti ai valori e alle suddivisioni già in precedenza esposte.

Ai fini della presente relazione, il sottoscritto esperto ha altresì preso atto dei giudizi positivi espressi sull'ultimo bilancio di esercizio chiuso e formalmente approvato al 31 dicembre 2017 dalle rispettive società di revisione incaricate della revisione legale dei conti, nonché del giudizio delle società medesime espresso nelle relazioni di revisione contabile limitata sui prospetti contabili predisposti per la determinazione dell'utile semestrale al 30 giugno u.s. ai fini del calcolo del capitale primario di classe 1.

Per le Banche interessate dalla fusione, si riscontra un patrimonio netto contabile superiore al capitale sociale sottoscritto e versato dai rispettivi soci, sia per l'esercizio 2017 che per la frazione di periodo del corrente 2018.

### *Sovrapprezzo*

A completamento delle precedenti considerazioni, incidentalmente, è possibile evidenziare come il sovrapprezzo, eventualmente richiesto per la sottoscrizione di azioni (art. 2528 cod. civ.) e da corrispondersi in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci, può essere determinato annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione (art. 22 degli Statuti).

Si tratta di disposizione non obbligatoria, ma soprattutto la sua determinazione risulta del tutto svincolata dall'ammontare delle riserve esistenti in bilancio; in altri termini, non assume la funzione di equilibrare la posizione fra vecchi e nuovi soci.

In definitiva non si riscontrano le condizioni poste a base del sovrapprezzo nelle società di capitali, ove lo stesso ha il fine di far versare ai nuovi soci la differenza fra il corrente valore economico della partecipazione rispetto al suo valore nominale.

La caratteristica di indivisibilità delle riserve nelle cooperative a mutualità prevalente rende impossibile la richiesta di sovrapprezzo a tale titolo.

Per converso, il sovrapprezzo costituisce un'integrazione del conferimento volta in particolare a perequare il valore di una prestazione mutualistica da parte della cooperativa migliorata rispetto al passato in termini quantitativi e qualitativi, in ragione di un patrimonio, che i vecchi soci, con la loro partecipazione, hanno contribuito a creare e di cui si dà atto al momento dell'ingresso di nuovi soci.

### **DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE**

L'art. 2501-*sexies* comma 1, b) cod. civ. richiede che nella relazione sulla congruità del rapporto di cambio siano indicate anche le eventuali difficoltà di valutazione.

La finalità della norma è da ricercarsi nella opportunità o necessità di informativa in ordine a particolari aspetti che hanno comportato scelte specifiche, anche sotto il profilo metodologico e dei criteri, per la determinazione dei valori su cui fondare il rapporto di cambio.

Nel caso di specie non si sono presentate particolari difficoltà di valutazione, anche in dipendenza della più volte richiamata normativa civilistica e statutaria che preclude ai soci l'acquisizione degli incrementi patrimoniali.

## **IPOTESI E LIMITI DELL'INCARICO**

Il lavoro svolto e le conclusioni raggiunte devono essere interpretate alla luce delle seguenti principali ipotesi e limitazioni:

. tutte le informazioni che costituiscono il supporto documentale quantitativo e qualitativo della presente stima sono state fornite al valutatore dalle Società interessate dalla operazione;

. i dati contabili desumibili dalle informazioni e dai documenti utilizzati sono stati assunti senza svolgere alcuna ulteriore attività di riscontro, salvo quanto eventualmente precisato nel documento, anche nei confronti di soggetti terzi, con approfondimento esclusivamente delle problematiche di tipo valutativo; il lavoro non ha contemplato verifica o specifici riscontri di natura contabile, del sistema di controllo interno, nel presupposto della completezza, correttezza e/o accuratezza dei dati, informazioni o spiegazioni fornite all'incaricato, utilizzati ai fini della valutazione.

Tali dati, informazioni e spiegazioni rimangono di esclusiva pertinenza e responsabilità degli Amministratori e delle funzioni interne che le hanno fornite;

. la valutazione è stata effettuata dall'incaricato in considerazione esclusiva delle finalità della stima ed alla luce degli elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili; essa pertanto non tiene conto della possibilità del verificarsi di eventi di natura straordinaria (es. nuove normative di settore, variazioni degli scenari politici o sociali, modifiche alla normativa fiscale, ...)

. non è stata effettuata alcuna verifica su concessioni, autorizzazioni o permessi, nel presupposto che le Società – come dichiarato – siano in regola con le normative vigenti.

## **PARERE**

In conformità all'incarico ricevuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies cod. civ., evidenziata l'adeguatezza del metodo seguito per addivenire alla formulazione del rapporto di cambio, il sottoscritto esperto incaricato,

### **ESPRIME**

parere di congruità sul rapporto di cambio fissato nell'operazione di fusione per incorporazione del Credito Cooperativo Reggiano – Società cooperativa - incorporata - nella Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo – Società cooperativa – incorporante, individuato al valore nominale.

Posto che il valore delle azioni della incorporante Banca Centro Emilia - Società cooperativa risulta pari a euro 51,64:

. ai soci della Banca Centro Emilia - incorporante -, per ogni azione posseduta del valore nominale di euro 51,64 sarà attribuita una azione del valore nominale di euro 51,64 della Banca risultante dalla fusione,

. ai soci del CC Reggiano - incorporata, per ogni dieci azioni del valore nominale di euro 5,57 da essi possedute sarà assegnata una azione della Banca risultante dalla fusione, con imputazione alla riserva da sovrapprezzo del resto residuo di euro 4,06.

Nel caso di possesso di più azioni da parte di ciascun socio della Banca incorporata, in multiplo di dieci, saranno attribuite tante azioni della Banca incorporante del valore di euro 51,64 ciascuna.

I resti eventualmente residui, qualora inferiori al valore nominale di una azione, saranno appostati alla riserva per sovrapprezzo azioni, per conseguente attribuzione del corrispondente apporto di ciascun Socio per relativa evidenza contabile.

Si provvede al deposito della presente Relazione in adempimento dell'incarico conferito, che si ritiene assolto in ottemperanza alle disposizioni di legge ed in applicazione dei migliori principi della tecnica professionale.

In fede.

Udine, li 27 settembre 2018

L'esperto incaricato

  
dott. Marco Bean